

Risposta n. 547/2021

OGGETTO: Aliquota IVA prodotti della panetteria

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

Alfa S.r.l. (in seguito, "Società", "Istante" o "Contribuente") produce prodotti alimentari. Nell'ambito dell'attività di grissinificio offre sul mercato alcuni prodotti alimentari composti da diversi ingredienti, per i quali chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento, di cui al numero 15) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito "Decreto IVA").

In particolare, si tratta dei seguenti prodotti:

- X all'aglio - Grissini tipo "0" all'aglio, composti da farina di grano tenero tipo "0" (86,4 per cento), olio di girasole (7 per cento), lievito (2 per cento), aglio (1,6 per cento), sale,(2 per cento) farina di frumento maltata (1 per cento).

- Y alla cipolla - Grissini tipo "0" alle cipolle e olio di palma, composti da farina di grano tenero tipo "0" (83 per cento), cipolle (6 per cento), olio di palma (6 per cento), sale (2 per cento), lievito (*Saccaromyces cerevisiae*) (2 per cento), farina di malto di frumento (1 per cento).

Con la presente istanza di interpello si richiede un chiarimento circa la possibilità di applicare ai prodotti alimentari sopra descritti l'aliquota agevolata del 4 per cento, in base al numero 15) della Tabella A, parte II, citata.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante rappresenta che il comma 4 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 ha modificato la norma di interpretazione autentica prevista dal comma 2 dell'articolo 75 della legge n. 413 del 1991, che stabilisce cosa debba intendersi per "*prodotti della panetteria ordinaria*".

Con la Circolare n. 8/E del 10 aprile 2019 è stato chiarito che l'aliquota IVA del 4 per cento è applicabile, con efficacia retroattiva, ai prodotti della panetteria ordinaria che contengono i seguenti ingredienti: gli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune.

Anteriormente al chiarimento fornito dal legislatore, i predetti prodotti erano riconducibili tra i prodotti della panetteria fine, le cui cessioni sono assoggettate all'aliquota IVA del 10 per cento, in quanto compresi nel numero 68) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.

La Società ritiene, pertanto, di poter applicare l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento, disposta al numero 15) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA, anche ai suddetti prodotti, composti prevalentemente da farina di grano tenero tipo "0" e, in misura marginale, da altri ingredienti.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il n. 15) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA prevede l'applicazione

dell'aliquota del 4 per cento per «*paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio*».

Con l'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, comma 2, è stata dettata una norma di interpretazione autentica per stabilire cosa debba intendersi per "prodotti della panetteria ordinaria" ai fini dell'applicazione dell'IVA: « 2. *Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580....*».

L'articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Legge di bilancio 2019"), ha modificato il citato articolo 75, comma 2, che ora recita:

« 2. *Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune....*».

La circolare del 10 aprile 2019, n. 8/E, al paragrafo 5.3, ha fornito i primi chiarimenti in merito all'interpretazione dell'articolo 1, comma 4, della legge di bilancio 2019.

In particolare, secondo il citato documento di prassi:

- la norma in commento modifica la norma di interpretazione autentica di cui al comma 2 dell'articolo 75 della legge n. 413 del 1991, che stabilisce cosa debba intendersi per "prodotti della panetteria ordinaria";
- il punto 15) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA deve essere

interpretato in senso conforme alla predetta modifica così da assoggettare all'aliquota IVA del 4 per cento anche prodotti della panetteria ordinaria contenenti ingredienti diversi da quelli ivi citati.

La norma fiscale non detta limitazioni riguardo alle percentuali di zuccheri contenute nei prodotti della panetteria ordinaria. A tal fine, pertanto, occorrerà fare riferimento alla normativa di settore che regola la panificazione, nonché alla normativa doganale che distingue tra prodotti contenenti zuccheri in misura inferiore o superiore a determinate percentuali.

In altri termini, la novella legislativa sottrae, con effetto retroattivo, all'aliquota al 10 per cento per inserirli nei beni soggetti all'aliquota IVA al 4 per cento i "*...prodotti della panetteria ordinaria che contengono i seguenti ingredienti:*

- *gli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio;*
- *i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge;*
- *i cereali interi o in granella e i semi;*
- *i semi oleosi;*
- *le erbe aromatiche e le spezie di uso comune."*

Per quanto riguarda l'espressione "*erbe aromatiche e spezie di uso comune*", si osserva che la stessa non fa riferimento a un elenco tassativo ben definito. Non può dunque che essere intesa come espressione atecnica, finalizzata a comprendere tutte quelle comunemente usate nell'alimentazione nel periodo storico di riferimento, a prescindere dall'aliquota IVA ad esse singolarmente applicabile in base alla relativa classificazione doganale. Ciò ovviamente in considerazione dell'esiguità della quantità impiegata nella panificazione.

Nel linguaggio comune, infatti, con l'espressione "*erbe aromatiche*" si fa generalmente riferimento a una pluralità di erbe o verdure (foglie e steli) spesso coltivate negli orti, ma reperibili anche allo stato selvatico. Tipici esempi di erbe aromatiche sono l'alloro, il basilico, la borragine, il cerfoglio, il crescione, il

dragoncello, l'erba cipollina, la maggiorana, la melissa, la menta, l'origano, il prezzemolo, il rosmarino, la salvia, il timo.

Da un punto di vista tecnico, secondo quanto chiarito dalla risoluzione 21 maggio 2019, n. 51/E, si può fare utile riferimento alla classificazione merceologica effettuata dalla competente Agenzia delle Dogane e dei monopoli (in seguito "ADM"). Dal citato documento di prassi emerge che l'espressione "*erbe aromatiche*" comprende al suo interno prodotti che, dal punto di vista della classificazione merceologica ai fini doganali, appartengono a diverse categorie:

- alcune rientrano tra gli ortaggi e le piante mangerecce di cui al capitolo 7 della Nomenclatura combinata (per esempio, prezzemolo, olive, maggiorana coltivata, **aglio, cipolla**, peperoncino...);

- altre, ancorché utilizzate per fini alimentari, rientrano tra le piante utilizzate in profumeria, di cui al capitolo 12 (per esempio, basilico, borragine, le diverse specie di menta, origano, rosmarino, ruta, salvia, e altri);

- altre ancora, infine, sono invece comprese tra le spezie di cui al capitolo 9 (timo, alloro).

Tutto ciò premesso, in relazione ai prodotti oggetto del presente interpello, nel parere tecnico rilasciato da ADM con nota prot. ... del ..., sono stati analizzati i singoli prodotti, in relazione ai quali è stata fornita la seguente classificazione.

Entrambi hanno "*la forma di un piccolo bastone di colore ambrato, molto friabile, con odore e sapore tipico del pane*". Pertanto, secondo ADM, sono classificabili "*nell'ambito del Capitolo 19 della nomenclatura combinata tra le "Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria"*".

In particolare, secondo ADM, "*In considerazione delle caratteristiche del prodotto, la merce in questione è da classificare alla voce **1905 40** fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati e più precisamente alla sottovoce NC **1905 4090**, NES A voce 1905 lett. A, punto 5 "Le fette biscottate, il pane tostato e i prodotti simili*

tostati anche a fette o macinati, contenenti o no burro o altre materie grasse, zucchero, uova o altre sostanze nutritive".

Per quanto concerne l'aliquota IVA applicabile ai prodotti oggetto del presente interpello, alla luce della classificazione effettuata da ADM, si ritiene che gli stessi rientrino nell'ambito del n. 15) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA, tenuto conto della norma di interpretazione autentica di cui alla legge di bilancio 2019, con conseguente applicazione del 4 per cento.

**Firma su delega della Direttrice centrale
Danila D' Eramo**

IL CAPO SETTORE

(firmato digitalmente)